



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | comune.ussassai.org.it
 C.F. e P.IVA 00160240917

Area Amministrativo Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. generale n. 135 del 26/03/2024	Reg. settore n. 54 del 25/03/2024	Oggetto: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
---	---	--

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2023 n.29 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP), immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del C.C. n.32 del 27/12/2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 1 del 12/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2024-2026, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.n.267/00 e al D. Lgs.118/11;

TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 13.03.2024 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale il sottoscritto Francesco Usai;

DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

PREMESSO che con Decreto Legislativo n.118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art.117 – c.3 della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs.n.126 del 10 agosto 2014 che ha modificato e integrato il D.Lgs.n.118 del 23 giugno 2011, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs.n.118/2011;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 27/05/2015 si è provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.7, comma 3, del D.Lgs.n.118/2011;

PREMESSI gli artt.189,190 e 228, comma 3° del D.Lgs.n.267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali" che in particolare dispongono sulla costituzione dei residui attivi e passivi nonché del loro inserimento nel conto previa ricognizione delle ragioni del loro mantenimento, in tutto o in parte, ovvero della loro eliminazione;

RICHIAMATO l'art. 228, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011 *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."*

VISTO che i criteri e le modalità da seguire per l'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, prevista dall'art. 14 del DPCM 28.12.2011, sono dettagliatamente riportati al punto 9.1 dei principi contabili applicativi allegati 4 2 e si sostanziano nel definire per ciascun residuo, attivo e passivo, l'eventuale re imputazione contabile nell'esercizio in cui le obbligazioni diventeranno esecutive;

PRESO ATTO che in base al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n.4/2 al D.L.gs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

DATO ATTO che detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

DATO ATTO che con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione;

RITENUTO necessario provvedere con formale provvedimento alla ricognizione di tutti i residui attivi e passivi, di propria competenza, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso che dagli altri esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento, ovvero l'impegno;

CONSIDERATO che possono essere mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2023 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonchè le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs.n.118/2011;

TENUTO CONTO che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

DATO ATTO che con apposita comunicazione il Responsabile del servizio finanziario ha richiesto ai responsabili di settore di procedere al riaccertamento ordinario dei residui, trasmettendo contestualmente l'elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

ATTESO che questo servizio ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, comunicando le informazioni necessarie all'operazione di riaccertamento ordinario, indicando a fianco di ciascuno, ai sensi del citato art.228 c.3 TUEL, le eventuali economie e le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui medesimi;

VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza di questo Settore, depositate agli atti d'ufficio, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che in riferimento agli impegni ed accertamenti conservati e a quelli reimputati si dichiara la fondatezza giuridica dei debiti e dei crediti e dell'esigibilità degli stessi, il permanere delle posizioni debitorie e creditorie effettive degli impegni e degli accertamenti, l'affidabilità della scadenza delle obbligazioni e delle cause della eventuale variazione dell'esigibilità delle stesse;

RITENUTO, pertanto, di dover individuare, con provvedimento formale, le risultanze dell'attività di riaccertamento ordinario al fine di consentire alla Giunta di avere la visione dettagliata delle risultanze della predetta attività che devono formare oggetto di specifica deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente modificato dal D.Lgs 118/11;
- il D.Lgs. 118/11 come modificato dal D.Lgs. 126/2015;
- il principio contabile della competenza finanziaria, Allegato A/2 al D Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

DI PROCEDERE al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di competenza del Servizio Amministrativo Socio Culturale nelle risultanze depositate agli atti d'ufficio, dettagliate nel medesimo prospetto, ed allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che:

- sono stati eliminati residui attivi, relativamente ai settori di competenza, in assenza di obbligazioni perfezionate;
- sono stati eliminati residui passivi, relativamente ai settori di competenza, in assenza di obbligazioni perfezionate;
- sono stati reimputati residui attivi, relativamente al settore di competenza, in presenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2023;
- sono stati reimputati residui passivi, relativamente al settore di competenza, in presenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in esercizi successivi al 2023;
- sono state mantenute a residuo attivo esclusivamente le somme per le quali esiste un idoneo titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs.n.267/2000 che risultavano esigibili alla data del 31.12.2023;
- sono state mantenute a residuo passivo esclusivamente le somme per le quali è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi degli artt. 183 e 190 del D.Lgs.n.267/2000 che risultavano esigibili alla data del 31.12.2023;

DI TRASMETTERE le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, è stato sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, reso mediante apposizione del visto di regolarità contabile sulla presente determinazione;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 25/03/2024

Il Responsabile del Servizio

Francesco Usai

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 26/03/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Oraziotti

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

